

COMUNICATO STAMPA

(10 settembre 2019)

Permessi e licenze per Forze Armate e di Polizia: le novità del contratto 2016-2018

Il rinnovo del contratto - **per il triennio normativo ed economico 2016-2018** – introdusse **diverse novità per permessi brevi, licenza ordinaria e straordinaria per le Forze Armate e di Polizia.**

Da una parte sono state modificate le retribuzioni tabellari e ciò ha comportato un incremento di stipendio a partire dal cedolino NoiPA di giugno; per lo stesso motivo ai dipendenti del comparto Difesa e Sicurezza è stato riconosciuto un assegno con gli arretrati degli incrementi stipendiali del 2016, 2017 e per le prime mensilità del 2018.

Le novità del nuovo contratto, però, non si sono limitate al lato economico; con il rinnovo, infatti, sono stati effettuati dei **cambiamenti sulle precedenti normative relative a permessi brevi, licenze straordinarie e ordinarie riconosciute alle Forze Armate e di Polizia.**

Permessi brevi

Si parla di **permesso breve quando l'assenza dal lavoro non si protrae per un periodo superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero.** Per un turno di 8 ore, quindi, si può chiedere un permesso breve di massimo 4 ore. Nel vecchio contratto del comparto Difesa e Sicurezza il limite annuo per i permessi brevi **era pari a 36 ore** mentre con il nuovo CCNL valido per il triennio 2016-2018, il monte ore per Forze Armate e di Polizia è **aumentato a 54 ore annue.**

Assenze per visite mediche, terapie ed esami diagnostici

Uno di questi strumenti è appunto il permesso breve che - come abbiamo visto in precedenza - può essere utilizzato solo quando la durata dell'assenza non è superiore a metà dell'orario di lavoro giornaliero. In alternativa, per assenze di durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero, il militare può **ricorrere alla licenza straordinaria per gravi motivi.** Per questa **il limite massimo è di 45 giorni di permesso l'anno.**

Come specificato nella circolare ministeriale, per gli appartenenti a Forze Armate e di Polizia **non è necessario presentare la certificazione prodotta da una struttura pubblica, privata convenzionata o da un medico convenzionato.** Infatti, la certificazione necessaria **può essere sottoscritta anche da medici privati non convenzionati.** È invece necessaria l'attestazione dell'orario in cui è stata effettuata la prestazione.

La Direzione generale del personale militare ha ricordato che in caso di concomitanza tra la visita specialistica e una situazione di inabilità lavorativa (riconosciuta dal certificato medico) non è necessario ricorrere alla licenza straordinaria poiché viene riconosciuta l'indennità per malattia.

Congedo parentale

Per le Forze Armate e di Polizia a **coloro che diventano genitori viene riconosciuto** - oltre alle normali indennità di maternità e paternità - **un congedo parentale straordinario interamente retribuito.** Prima del rinnovo del contratto i 45 giorni del congedo parentale per Forze Armate e di Polizia poteva essere usufruito in maniera frazionata ma entro l'arco temporale di 3 anni dalla nascita del figlio; tuttavia, per effetto della contrattazione questo potrà essere usufruito **fino al compimento dei 6 anni d'età del figlio.**

Licenza ordinaria

Il personale militare ha diritto ogni anno ad un periodo di licenza ordinaria.

Per l'orario settimanale articolato su 6 giorni lavorativi questa ammonta a:

30 giorni per chi ha massimo 3 anni di servizio;

32 giorni per coloro che sono in servizio da più di 3 anni e da meno di 15 anni;

37 giorni: per chi ha un'anzianità di servizio compresa tra 15 e 25 anni;

45 giorni: per chi ha un'anzianità superiore a 25 anni;

47 giorni: per le anzianità superiori ai 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996.

Il rinnovo del contratto ha previsto che qualora - per indifferibili esigenze di servizio - **non si sia fruito di tutta la licenza ordinaria maturata**, il periodo residuo potrà essere fruito entro i 18 mesi successivi. Inoltre, in caso di motivate esigenze personali, la parte residua della licenza ordinaria può essere fruita entro i 18 mesi successivi all'anno di spettanza.

Per il personale inviato in missione all'estero il termine dei 18 mesi decorre non dalla scadenza dell'anno di maturazione ma dalla data di effettivo rientro in servizio.

Per quanto riguarda il ruolo di Ufficiali superiori e generali, invece, si applica il termine di 12 mesi.

LICENZE STRAORDINARIE COMPUTABILI NEL LIMITE MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI

1. GENERALITA'

a. In ogni anno solare il personale ha diritto di fruire complessivamente di 45 giorni di licenza straordinaria, computabili nel limite massimo di 45 giorni annui.

b. Il militare che, non avendo ancora superato il limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria, chieda di beneficiare di un ulteriore periodo di licenza straordinaria a qualsiasi titolo computabile, per un numero di giorni eccedente tale limite, può fruire del beneficio richiesto solo nella misura necessaria al raggiungimento dei 45 giorni annui.

c. Il personale in servizio permanente che, non avendo ancora superato il limite massimo di 45 giorni di licenza straordinaria computabili, debba fruire per motivi sanitari di un periodo di licenza straordinaria oltre il limite massimo di 45 giorni annui, viene collocato in aspettativa d'ufficio dal Comando di appartenenza.

d. Il personale in ferma volontaria non può essere collocato in aspettativa.

2. LICENZA PER GRAVI MOTIVI

a. La licenza compete fino a 45 giorni (fino a 10 giorni, in caso di morte o imminente pericolo di vita di uno dei soggetti di cui al sottoparagrafo b., comma (1)).

b. Il beneficio è concesso in caso di:

(1) imminente pericolo di vita o morte:

(a) del coniuge;

(b) dei genitori;

(c) dei figli;

(d) dei fratelli e delle sorelle;

(e) dei suoceri;

(f) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;

(g) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi;

(2) assenze dovute ad infermità o malattie (compresi i riposi medici ed i ricoveri in luogo di cura), documentate da idonea certificazione sanitaria. Il certificato di riposo medico, che giustifica l'assenza dal servizio del militare, costituisce il presupposto per il successivo rilascio della lettera di licenza da parte del Comandante di Reparto, che ha comunque l'obbligo di informare il Comando di Corpo;

(3) **eventuali gravi motivi debitamente documentati**. Al Comandante di Corpo è attribuito il potere discrezionale di valutare la gravità dei motivi addotti dal richiedente e di accertarne la reale esistenza, nonché di concedere un periodo di licenza inferiore rispetto a quello richiesto.

Fermo restando il prudente apprezzamento dell'Autorità competente a **concedere la licenza straordinaria, il beneficio è concesso, a titolo esemplificativo, in caso di:**

(a) **aborto della consorte;**

(b) **visita medica per l'ammissione alle cure termali;**

(c) **donazione di sangue a scopo terapeutico;**

(d) **comparizione dinanzi all'Autorità giudiziaria in procedimenti civili e penali per fatti non inerenti al servizio**, in qualità di testimone, indagato, imputato, persona offesa dal reato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, attore o convenuto.

Qualora la comparizione avvenga nella stessa sede di servizio o in una viciniorie, il personale può fruire in alternativa di un permesso breve, se sufficiente a soddisfare l'esigenza;

(e) **assegnazione o revoca o cambio dell'alloggio di servizio, scaturiti da necessità dell'Amministrazione**, a prescindere da un formale provvedimento di trasferimento, per fronteggiare le conseguenti esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare, nella misura necessaria a soddisfare le medesime, indipendentemente dallo stato civile e dall'anzianità di servizio del militare interessato.

- c. Per il militare in servizio permanente, i periodi di assenza dovuti ad infermità o malattie superiori a 7 giorni lavorativi continuativi, attestate da certificazione del medico curante, possono essere commutati in aspettativa, a richiesta dell'interessato. La relativa istanza deve essere presentata al Comando di appartenenza entro e non oltre 10 giorni dal rientro in servizio.
- d. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.

Ufficio stampa Dirstat